



## *Corte dei Conti*

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana  
composta dai magistrati:

- |   |                             |                |
|---|-----------------------------|----------------|
| - | Cons. Gianfranco BUSSETTI   | Presidente F.F |
| - | Cons. Graziella DE CASTELLI | Componente     |
| - | 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI | Componente     |
| - | 1°Ref. Laura D'AMBROSIO     | Componente     |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

Visto l'art.17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott.ssa Alessandra Sanguigni ;

### PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 18 ottobre 2010, prot. n. 13625/1.13.9, una richiesta di parere, formulata dall'Unione di comuni della Val di Merse, in ordine alla possibilità di procedere ad assunzione da parte dell'Unione di comuni, in deroga alle disposizioni di cui all'art.1 comma 562 della legge 296 del 2006.

## CONSIDERATO

In via preliminare

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo. Nella valutazione dei requisiti di ammissibilità, inoltre, questa Sezione tiene anche conto della possibilità legislativamente prevista di concordare, con le autonomie locali, ulteriori forme di collaborazione e, conseguentemente, di quanto previsto nella Convenzione del 16 giugno 2006, citata in premesse.

La convenzione consente tra l'altro al Consiglio delle autonomie di richiedere direttamente pareri su temi generali in materia di contabilità pubblica, ponendo richieste provenienti da enti locali diversi da quelli indicati dalla legge, come, ad esempio, le Comunità montane o i Consorzi tra comuni, fermo restando la verifica, da parte della Sezione, della coerenza di tali richieste con il ruolo istituzionale della Sezione e la verifica dei requisiti di ammissibilità oggettiva.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie locali.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ha natura necessariamente propedeutica all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e può riguardare solo questioni di carattere generale giuridico-contabile.

Nel caso in esame, la formulazione letterale della richiesta è riferita a fattispecie concrete, tuttavia ha per oggetto l'interpretazione di norme: la Sezione ritiene di potersi esprimere sulla fattispecie astratta, individuare gli istituti giuridici e le norme di carattere generale sottesi alla richiesta medesima, desumendone principi di carattere generale e rendendo quindi il parere in astratto, senza pregiudicare le decisioni e le scelte dell'Amministrazione.

Al riguardo, inoltre, si ritiene che la materia, sulla quale verte la richiesta di parere, sia riconducibile al profilo della contabilità, in una visione dinamica del significato, come delineato anche da questa Corte, nelle Sezioni Riunite in sede di controllo, con la delibera 54/CONTR/2010, poiché attiene all'interpretazione di norme di coordinamento di finanza pubblica, in particolare all'ambito dei limiti e vincoli posti alla spesa di personale e quindi all'osservanza dei vincoli introdotti dalla legge, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.

E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di parere, anche in ordine al profilo oggettivo.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, non ravvisando la necessità di investire le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, secondo quanto stabilito con delibera n.8/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010. Al riguardo si richiama quanto disposto dall'art.17, comma 31 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale le predette Sezioni Riunite possono essere chiamate ad adottare una pronuncia di orientamento generale, nei confronti delle Sezioni competenti a pronunciarsi in materia consultiva, in funzione di nomofilachia, assimilabile a quella contemplata dall'art.65 r.d. 30 gennaio 1941, n.12 concernente l'ordinamento giudiziario, che intesta alla Corte di Cassazione il compito di garantire l'esatta osservanza è l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale.

#### Nel merito

Il quesito in oggetto riguarda la possibilità di derogare ai limiti e vincoli in materia di personale e della relativa spesa, da parte di un'unione di comuni, che sia costituita per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica. In primo luogo occorre sinteticamente definire quale sia la normativa vigente.

Il legislatore ha dettato regole specifiche diversificate, in riferimento alla differente estensione numerica della popolazione degli enti, stabilendo un regime giuridico vincolistico diverso. Gli enti soggetti al patto di stabilità interno (comuni con più di 5000 abitanti e province) assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. La tendenziale contrazione delle suddette spese deve essere perseguita con azioni, da modulare nell'ambito della propria autonomia, e rivolte, in termini di principio, alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-

amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico ed infine al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, fra i quali è da comprendere l'unione di comuni, hanno invece un vincolo ben definito, in base al quale le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. I predetti enti soggiacciono anche a limiti assunzionali, difatti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Quest'ultima disposizione va intesa, sotto il profilo temporale, a decorrere dal 2004, come sostenuto da questa Sezione e nel senso, espresso di recente, con pronuncia di orientamento generale, nella delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo n. 52 dell'11 novembre 2010, secondo cui sono considerate cessazioni precedenti "tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento".

L'esame delle modifiche normative che si sono succedute negli ultimi anni evidenzia che l'art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è la norma di riferimento principale. La stessa ha previsto, come già detto, da un lato l'obbligo di contenere la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali, nei limiti dell'ammontare impegnato nell'anno 2004 e, dall'altro, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, se non nei soli limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute dall'entrata in vigore della norma restrittiva e non ancora coperte alla data di riferimento.

Peraltro, era stata successivamente introdotta una possibilità di deroga, con l'art. 3 comma 121 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che aveva previsto la possibilità di derogare al parametro di spesa contenuto nel citato comma 562 dell'art.1, ma solo per gli enti che avessero parametri di virtuosità in termini di rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, di rapporto fra numero dei dipendenti e popolazione. Tuttavia, il legislatore aveva poi sospeso tale facoltà di deroga, con il comma 2 dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che aveva previsto che: "In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci".

A chiusura sistematica, infine, sussiste un requisito che condiziona l'assunzione per tutti gli enti, pur in presenza di altre condizioni di ammissibilità: ai sensi del comma 7 del medesimo

art. 76, fino all'emanazione del dPCM citato, se il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente è superiore al 50%, non è possibile procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo. Il legislatore fa prevalere l'analisi della rigidità del bilancio in termini di spesa di personale, ponendo limitazioni ove sussistano situazioni di grave criticità.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 76, co. 6 non è stato emanato e il legislatore, nell'ambito della manovra finanziaria contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ha ridisegnato complessivamente i vincoli che gli enti locali sono tenuti ad osservare in relazione alla materia del personale. In particolare, per ciò che attiene all'odierno quesito, ha ricondotto a vincoli inderogabili la disciplina in materia assunzionale e di spesa di personale, per gli enti non soggetti al patto. L'art 14, comma 10 ha difatti soppresso la possibilità di deroghe contemplate nel terzo periodo dell'art.1, comma 562, che era stato introdotto dal menzionato comma 121.

Ed ancora, il comma 9 sempre dell'art 14, ha modificato a decorrere dal 2011 la previsione relativa alla rigidità dei bilanci per spesa di personale prevedendo una percentuale di incidenza inferiore, il 40% invece del predetto 50%, quale soglia di criticità. Si ritiene che tale limite sia riferibile a tutti gli enti, per la valenza di particolare attenzione alla rigidità del bilancio, soprattutto se connessa alla spesa di personale.

Per completezza si osserva che la norma prevede, per i restanti enti, la modifica alla disciplina dei limiti alle assunzioni, disponendo che i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. Sul punto si è già espressa questa Sezione (parere n. 160 del 17 novembre 2010) affermando che tale norma si riferisce agli enti sottoposti al patto di stabilità, mentre la medesima norma (comma 10 dell'art. 14) nell'abrogare parte del comma 562 in argomento, lascia inalterata la prima parte del medesimo articolo, che continua a stabilire che "gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno", nell'accezione estensiva sopra delineata. Nello specifico, si ritiene che la disposizione relativa al limite del 20%, se applicata anche agli enti non soggetti al Patto di stabilità, si porrebbe in antinomia dal punto di vista sistematico con il limite "diverso", cioè con la esplicita previsione contenuta nel comma 562 che non è stata abrogata e che prevede un'integrale possibilità di sostituzione del personale cessato, sempreché sussistano le altre condizioni di carattere finanziario. In tale ultimo senso si è espressa anche la Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con parere n.955/2010/PAR .

Tutto ciò premesso, si passa ad esaminare la particolare fattispecie indicata nel quesito.

Il TUEL evidenzia una particolare attenzione alla gestione associata sovracomunale, da realizzarsi anche attraverso le unioni di comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, al fine di conseguire una razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche sia umane che finanziarie, nell'ottica del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. (D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 32 e 33).

L'unione è ente locale e come tale deve rispettare la normativa vincolistica e di limiti posti dal legislatore nazionale in termini di coordinamento di finanza pubblica. Nella materia del personale, nei profili connessi alla spesa ed alle assunzioni, occorre individuare quale siano le norme applicabili all'unione. Appare fuor di dubbio che, quale ente locale non soggetto al patto di stabilità, la norma di riferimento è l'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 precedentemente illustrata. Argomentando in senso contrario, difatti, l'esonero dal regime di vincoli e limitazioni potrebbe consentire fenomeni elusivi e ammettere ambiti gestionali, in contrasto con la ratio del legislatore, volta negli ultimi anni proprio ad un contenimento della spesa di personale e del turn over, con l'obiettivo di tutela degli equilibri di finanza pubblica, ai quali devono concorrere le Autonomie locali. Ed inoltre, consentire incrementi di unità di personale e di spesa di personale sarebbe in palese antitesi con le finalità caratteristiche delle forme di gestione associata fra comuni, volte a conseguire razionalizzazione delle risorse e, per l'effetto, economie di spese.

Si deve dar conto che la Regione Toscana ha disciplinato il riordino delle Comunità montane, con la LR n.37/2008, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art.2, co. 17 indica la finalità sottesa al riordino della disciplina delle comunità montane, che consiste nel contenimento della spesa pubblica, per cui le regioni, al fine di concorrere a detti obiettivi di contenimento, provvedono con proprie leggi a disciplinare il settore.

La legge regionale toscana ha previsto, fra l'altro, che i comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui all'allegato C, entro il 31 ottobre 2008, possono costituire un'unione di comuni secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale stessa.

Recita fra l'altro la citata legge regionale che, dalla data di estinzione della comunità montana, i nuovi soggetti succedono a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, come nel caso in esame della cessata Comunità Montana Val di Merse, estinta al 31 dicembre 2008 e della subentrante Unione di comuni, costituita, dal 1 gennaio 2009, fra i medesimi comuni già facenti capo alla comunità montana (Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sociville, solo quest'ultimo con popolazione superiore a 5000 abitanti), ed alla quale sono intestate le funzioni di bonifica di cui alla LR 34/1994.

La questione specifica in discussione attiene all'ambito di operatività delle norme Regionali. Al riguardo, difatti, la Legge regionale, all'art 23, comma 4, ha previsto che gli

aumenti di oneri per il personale, conseguenti all'estinzione delle comunità montane, a carico degli enti subentranti, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'art.1 comma 557 e 562 della LF 2007. È chiaro che la LR disciplina la fase di prima applicazione, per sterilizzare gli effetti del riordino e della eventuale soppressione delle comunità montane, ed evitare di porre a carico degli enti subentranti gli effetti di spesa determinati da fattori esogeni connessi a disposizioni legislative.

A supporto di questa interpretazione, che limita la portata della disposizione in argomento, si evidenzia che la medesima norma ha previsto anche intese, promosse dalla Giunta, in relazione al processo di trasferimento del personale, per garantire continuità ed operatività dell'azione amministrativa e compiuta applicazione delle norme contrattuali. Prevede che altresì il confluire delle risorse della contrattazione decentrata integrativa di cui all'art. 15 CCNL 1 aprile 1999 nelle risorse degli enti che acquisiscono il personale. Prevede anche che siano portate a termine le procedure di stabilizzazione in itinere. La ricostruzione sistematica fa propendere per conferire carattere transitorio in fase di prima applicazione, alla disposizione che non fa incidere le spese di personale, conseguenti all'estinzione delle comunità montane, nell'applicazione dei suddetti commi 557 e 562.

Quindi, si può concludere che la LR non ha previsto a regime esoneri e deroghe alla disciplina nazionale dei limiti alla spesa di personale ed alle assunzioni: peraltro non sarebbe consentito alla legislazione regionale disporre in tal senso, in contrasto con la disciplina nazionale di coordinamento di finanza pubblica ed al di fuori della cornice definita dal Parlamento.

Ha esclusivamente previsto una disciplina di favore, solo nella fase di prima applicazione e solo con riferimento agli aumenti di oneri, qualora i suddetti fattori esogeni avessero negativamente impattato sul rispetto dei tetti di spesa degli enti subentranti.

A regime, per l'Unione di comuni, anche qualora le stesse svolgano funzioni di bonifica, come nella fattispecie all'esame, valgono le regole in vigore per gli enti non soggetti al patto di stabilità.

Ciò posto, occorre individuare meccanismi di riscontro e verifica, per assicurare il rispetto della disciplina dei limiti di spesa e dei limiti assunzionali, sia da parte dell'Unione come ente locale, sia da parte dei singoli enti partecipanti, soggetti o meno alle regole del patto di stabilità.

Poiché non si rinvergono in merito espliciti e puntuali parametri normativi da riferirsi espressamente alle associazioni di enti per le modalità applicative suddette, secondo l'orientamento interpretativo prevalente (Sezione regionale controllo Toscana deliberazione n. 41/09/PAR; Sezione regionale controllo Sardegna deliberazione n. 10/2009/PAR; Sezione regionale controllo Lombardia deliberazione n. 81/pareri/2008) sarebbe opportuno avere riguardo al complesso delle dotazioni finanziarie e organizzativo-burocratiche costituite da tutti

gli enti dell'Unione, privilegiando il collegamento funzionale sia alle dotazioni organiche dei singoli Comuni e dell'Unione medesima, sia alla spesa di personale dagli stessi enti complessivamente sostenuta.

D'altro canto, non può non rilevarsi che le componenti da considerare nel calcolo della spesa di personale per i comuni, in generale, debbono includere la spesa per i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, e che tale configurazione sia estendibile anche agli enti non sottoposti al patto, come indicato anche nelle linee guida adottate da questa Corte ai fini del controllo monitoraggio previsto dall'art. 1, comma 166, della Legge finanziaria 2006. L'Unione, al contrario, ha una propria dotazione organica e personale proprio e non sarebbe riconducibile all'impostazione che include nella determinazione della spesa di personale rilevante anche quella relativa ai soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego. Nell'ambito del monitoraggio comunque viene chiesto se l'ente partecipi o meno ad un'unione di comuni, proprio per le connesse valutazioni.

La Sezione, quindi, nel ribadire quanto espresso al riguardo con Delibera n. 41/09/PAR, osserva quanto segue.

Nell'applicare la norma della legge finanziaria 2007 (e successive modifiche) all'unione di comuni, sarebbe opportuna una verifica di carattere sostanziale, e, nello specifico, sarebbe ragionevole verificare il contenimento dei costi del personale sotto il profilo sostanziale e considerare la somma della spesa di personale al 2004 di tutti i comuni associati e dell'allora comunità montana e rapportarla alla corrispondente spesa attuale dei comuni e dell'unione di comuni. Il parametro delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente andrebbe riferito alle cessazioni avvenute nei comuni facenti parte dell'unione (dell'allora comunità montana) e dell'unione stessa, a decorrere dal 2004.

Diversamente opinando, si consentirebbe all'ente Unione di non perseguire le finalità proprie delle sue ragioni istitutive, incrementando, anziché ridurre o razionalizzare, le spese complessive degli enti associati, tenuti appunto a sostenerle pro quota. Perciò "al fine di accertare il rispetto della previsione normativa, sia per gli enti sottoposti al patto di stabilità e sia per quelli non soggetti, sarebbe opportuna una verifica di carattere sostanziale, nel senso che ogni singolo ente deve valutare nell'ambito dei propri documenti di programmazione del fabbisogno di personale e in quelli gestionali non soltanto quelli di diretta emanazione di ogni singolo ente, ma altresì fare riferimento, ai fini del conteggio della spesa, delle quote a loro carico in conseguenza della partecipazione all'Unione."(cfr. Delibera n. 41/09/PAR citata).

Il favore del legislatore nei riguardi del processo di svolgimento di funzioni in modo associato fra più enti, mediante la costituzione di Unioni e il contenimento della spesa di personale degli enti territoriali sono finalità distinte ma convergenti. Le limitazioni alla spesa di personale ed alle assunzioni dovrebbero pertanto aver riguardo in un'ottica congiunta sia a

ciascun Comune che all'Unione cui essi partecipano, altrimenti le valutazioni sarebbero basate su dati non completi e potrebbero dare adito a fenomeni elusivi della disciplina vincolistica.

In sintesi, quindi, la Sezione ritiene che all'unione di comuni debbano applicarsi i limiti ed i vincoli in materia di spesa di personale previsti per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità. Ritiene altresì che, ai fini del riscontro dei parametri finanziari e dei limiti per le assunzioni, e per conseguire in via sostanziale i mirati effetti di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni voluti dal legislatore nazionale, nonché e gli specifici effetti di risparmio attraverso fattispecie associative fra comuni, pur non rinvenendo al riguardo espressa disposizione normativa, l'unione di comuni debba operare in un'ottica unitaria con gli enti che ne fanno parte, considerare la somma della spesa di personale al 2004 di tutti i comuni associati e dell'allora comunità montana e rapportarla alla corrispondente spesa attuale dei comuni e dell'unione di comuni. Il parametro delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente andrebbe riferito alle cessazioni avvenute nei comuni facenti parte dell'unione (dell'allora comunità montana) e dell'unione stessa, a decorrere dal 2004.

Nel rispetto dei requisiti inderogabili di natura finanziaria e dei limiti alle assunzioni, come sopra prospettati, riferiti formalmente all'unione stessa, ma da un punto di vista sostanziale all'unione ed ai comuni che vi partecipano, un'unione di comuni può procedere ad assumere una nuova unità di personale.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n.13625/1/139.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, all'Unione di comuni della Val di Merse e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2010

Il Presidente f.f.  
f.to Gianfranco BUSSETTI

Il Relatore  
f.to 1° Ref. Alessandra SANGUIGNI

Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2010

p. Il Direttore della segreteria  
Pier Domenico BORRELLO  
f.to Pier Francesco MINNUCCI